3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 aprile 2012** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 marzo 2012, n. **9.**

Modifiche al D.P.G.P. 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano. . . . . . Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo 2012, n. **066/Pres.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2011, n. 0262/ Pres. (Regolamento recante i criteri e le modalità di concessione ai Comuni di Valvasone, Casarsa della Delizia e Manzano dei finanziamenti per la concessione di contributi ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati a uso abitativo, finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria per la riparazione dei danni subiti dagli immobili stessi a seguito di infestazione da termiti, in attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)). . . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 marzo 2012, n. **069/Pres.**

Regolamento di definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a valere sul Fondo per le spese di investimento di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) . . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2012, n. **075/Pres.**

Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria 2012). . . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2012, n. **076/Pres.**

Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 235 . . . . . Pag. 11

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. **1.**

Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione. . . . . Pag. 13

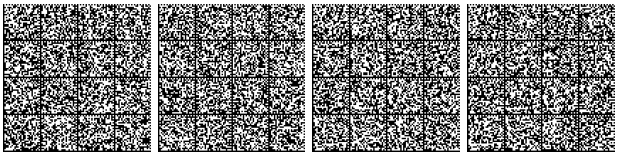

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 marzo 2012, n. **9.**

Modifiche al D.P.G.P. 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 14/I-II del 3 aprile 2012)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 19 marzo 2012, n. 379;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il punto 5. (FINANZE) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. FINANZE.

5.1. Ufficio Bilancio e programmazione:

monitoraggio dei conti pubblici nazionali e locali, analisi economico-finanziarie, patto di stabilità;

programmazione economico-finanziaria: bilancio di previsione, piano di gestione, variazioni;

rendiconto generale della provincia, analisi delle relative risultanze;

esame degli aspetti economici e copertura finanziaria dei disegni di legge provinciali.

5.2. Ufficio Ordinamento finanziario:

analisi e monitoraggio delle relazioni finanziarie Stato-provincia;

elaborazione di normative provinciali in materia finanziaria e fiscale;

supporto tecnico all'attuazione di misure di politica fiscale;

consulenza fiscale agli uffici e agli enti provinciali.

5.3. Ufficio Entrate:

contabilità generale delle entrate;

gestione dei tributi provinciali e collaborazione all'accertamento di tributi erariali;

monitoraggio del mercato finanziario e gestione dell'indebitamento;

controllo di regolarità contabile delle entrate;

tenuta del registro dei debitori della provincia, promozione della riscossione coattiva;

contabilizzazione in ordine ai regolamenti comunitari n. 73/09 e n. 1698/05.

5.4. Ufficio Spese:

contabilità generale e analitica della spesa, collaborazione al controllo di gestione;

supporto alla Commissione di vigilanza sulle misure di contenimento della spesa;

controllo di regolarità contabile delle spese, controllo di primo livello di programmi comunitari;

gestione degli atti impeditivi del pagamento, emissione dei titoli di spesa;

comunicazioni e pubblicazioni istituzionali di provvidenze e collaborazioni esterne;

esecuzione dei pagamenti in ordine ai regolamenti comunitari n. 73/09 e n. 1698/05.

5.5. Ufficio Vigilanza finanziaria:

vigilanza sul servizio di tesoreria, sugli agenti contabili e sulle gestioni fuori bilancio;

esame dei bilanci e dei rendiconti degli enti funzionali della provincia;

gestione delle partecipazioni finanziarie della provincia, pubblicazioni istituzionali;

gestione dei fondi di rotazione di provvidenze economiche».

2. Presso il punto 6.2. (Ufficio Patrimonio) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, la prima lineetta è così sostituita: «acquisizione, amministrazione, alienazione, dichiarazioni e versamenti inerenti l'imposta comunale dei beni immobili, nonché amministrazione dei rispettivi rapporti patrimoniali, esclusi i beni dell'azienda agricola Laimburg, del demanio stradale, forestale, idrico e bonifica e le concessioni su demanio ferroviario di cui al D.P.G.P. n. 33/2006 in materia di Cosap».

3. Il punto 11.5. (Ufficio appalti) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«11.5. Ufficio Affari amministrativi:

elaborazione dei capitolati generali per lavori, forniture e servizi;

predisposizione delle deliberazioni per l'approvazione dei programmi planivolumetrici, progetti e progetti di variante con necessario impegno dei fondi;

affidamento degli incarichi alle imprese per lavori, forniture e servizi (escluse le procedure ad evidenza pubblica);

affidamento degli incarichi a tecnici liberi professionisti ed esperti (escluse le procedure ad evidenza pubblica);

concorsi di idee e progettazione;

stipulazione dei contratti per lavori, forniture e servizi per le ripartizioni 10 e 11;

vidimazione e liquidazione delle note onorario dei tecnici liberi professionisti ed esperti;

verifica e liquidazione delle fatture per lavori, forniture e servizi nonché provvedimenti per l'inventarizzazione dei beni mobili degli edifici;

questioni amministrative e provvedimenti connessi dalla stipulazione del contratto fino al collaudo finale, autorizzazione al subappalto, atti aggiuntivi, cessione di credito, trattamento delle riserve, accordo bonario, risoluzione del contratto, svincolo delle fideiussioni ecc.;

concessioni passive su beni immobili di altri enti;

elenco delle imprese ed albo dei tecnici liberi professionisti;

segreteria del Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici, ai sensi della legge provinciale n. 38/1992».

4. Dopo il punto 29.11 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è aggiunto il seguente punto 29.12.:

«29.12. Ufficio Risparmio energetico:

provvidenze per il risparmio energetico e l'utilizzo razionale delle risorse energetiche tradizionali ed alternative;

informazione e consulenza in materia di risparmio energetico;

impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate».

5. Presso il punto 31.3. (Ufficio Proprietà coltivatrice) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è aggiunta dopo l'ultima lineetta la seguente: «tentativi di conciliazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150».

6. Il punto 37.2. (Ufficio Risparmio energetico) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 marzo 2012

DURNWALDER

12R0239

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo 2012, n. **066/Pres.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2011, n. 0262/ Pres. (Regolamento recante i criteri e le modalità di concessione ai Comuni di Valvasone, Casarsa della Delizia e Manzano dei finanziamenti per la concessione di contributi ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati a uso abitativo, finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria per la riparazione dei danni subiti dagli immobili stessi a seguito di infestazione da termiti, in attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 13 del 28 marzo 2012)*

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto 31 ottobre 2011, n. 0262/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento recante i criteri e le modalità di concessione ai Comuni di Valvasone, Casarsa della Delizia e Manzano dei finanziamenti per la concessione di contributi ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati a uso abitativo, finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria per la riparazione dei danni subiti dagli immobili stessi a seguito di infestazione da termiti, in attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007)", per i quali, successivamente alle operazioni di disinfestazione, siano necessari demolizioni, restauri o rifacimenti che non comportino variazioni della volumetria, della sagoma, della superficie e dell'altezza dell'edificio, mediante l'utilizzo di materiali non attaccabili dalle termiti;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)", e di essa in particolare i commi 68 e 69 dell'art. 5 che modificano i commi 4 e 5 dell'art. 4 della legge regionale 11/2011; Considerato che le apportate modifiche di legge consentono la realizzazione anche di interventi di manutenzione straordinaria senza attendere la conclusione delle operazioni di disinfestazione, consentendo altresì la ripetibilità delle domande di finanziamento e la cumulabilità dei finanziamenti con altri incentivi pubblici concessi per le medesime attività;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale;

Visto il testo del "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2011, n. 0262/Pres. (Regolamento recante i criteri e le modalità di concessione ai Comuni di Valvasone, Casarsa della Delizia e Manzano dei finanziamenti per la concessione di contributi ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati a uso abitativo, finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria per la riparazione dei danni subiti dagli immobili stessi a seguito di infestazione da termiti, in attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007))";

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2012, n. 414;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2011, n. 0262/Pres. (Regolamento recante i criteri e le modalità di concessione ai Comuni di Valvasone, Casarsa della Delizia e Manzano dei finanziamenti per la concessione di contributi ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati a uso abitativo, finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria per la riparazione dei danni subiti dagli immobili stessi a seguito di infestazione da termiti, in attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007))", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2011, n. 0262/Pres. (Regolamento recante i criteri e le modalità di concessione ai Comuni di Valvasone, Casarsa della Delizia e Manzano dei finanziamenti per la concessione di contributi ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati a uso abitativo, finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria per la riparazione dei danni subiti dagli immobili stessi a seguito di infestazione da termiti, in attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento modifica il Regolamento recante i criteri e le modalità di concessione ai Comuni di Valvasone, Casarsa della Delizia e Manzano dei finanziamenti per la concessione di contributi ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati a uso abitativo, finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria per la riparazione dei danni subiti dagli immobili stessi a seguito di infestazione da termiti, in attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 31 ottobre 2011, n. 262.

2. La modifica introdotta adegua il regolamento di cui al comma 1 ai commi 4 e 5 dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), come modificati dai commi 68 e 69 dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).

Art. 2.

Modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione n. 262/2011

1. Al titolo del decreto del Presidente della Regione n. 262/2011 dopo le parole: «manutenzione ordinaria» sono inserite le seguenti: «e straordinaria».

Art. 3.

Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 262/2011

1. Al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 262/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «da termiti,» sono inserite le seguenti: «compresi gli interventi di manutenzione straordinaria,»;

b) le parole: «,successivamente alle operazioni di disinfestazione,» sono soppresse.

Art. 4.

Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 262/2011

1. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 262/2011 le parole: «e contiene, a pena di inammissibilità, la dichiarazione attestante l'insussistenza di altri incentivi pubblici a favore dell'iniziativa oggetto della domanda stessa» sono soppresse.

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 262/2011

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 262/2011 è sostituito dal seguente:

«art. 4 (Ripetibilità delle domande e cumulo degli incentivi). — 1. Le domande di finanziamento sono ripetibili nei limiti del valore della spesa ammissibile.

2. I finanziamenti sono cumulabili, nei limiti della spesa sostenuta, con altri incentivi pubblici concessi per le medesime finalità.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 262/2011

1. Al comma 1, lettera *a)*, dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 262/2011 le parole: «di manutenzione ordinaria» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 262/2011 è sostituito dal seguente:

«2. Sono ammissibili a contributo le spese, sostenute dai soggetti indicati al comma 2 dell'art. 1 dopo la presentazione della domanda al Comune, per interventi di riparazione dei danni subiti dagli immobili a seguito di infestazione da termiti, consistenti in:

a) manutenzione ordinaria, ai sensi della lettera *a)*, del comma 2, dell'art. 4, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia),

b) manutenzione straordinaria, ai sensi della lettera *b)*, del comma 2, dell'art. 4, della legge regionale 19/2009,

per i quali siano necessari demolizioni, restauri o rifacimenti che non comportino variazioni di volumetria, della sagoma, della superficie e dell'altezza dell'edificio, mediante l'utilizzo di materiali non attaccabili dalle termiti.

3. Il comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 262/2011 è sostituito dal seguente:

«4. I soggetti richiedenti attestano la sussistenza di tutti gli incentivi pubblici a beneficio della realizzazione dell'intervento finanziato ai sensi del presente Regolamento e ne indicano il singolo ammontare.».

4. Il comma 6 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 262/2011 è abrogato.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

(Omissis).

12R0224

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 marzo 2012, n. **069/Pres.**

Regolamento di definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a valere sul Fondo per le spese di investimento di cui all'articolo 15-bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 4 aprile 2012)*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 15-*bis* della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), come modificato dall'art. 8, commi 29 e 30, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2012), il quale prevede l'istituzione di un Fondo per le spese di investimento per sostenere la realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia e per migliorare e adeguare la rete esistente, destinato ai soggetti pubblici nonché ai soggetti del privato sociale e privati;

Visto il comma 3 del medesimo art. 15-*bis* il quale prevede che i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo siano stabiliti con regolamento regionale;

Visto altresì il comma 3-*ter* del medesimo art. 15-*bis* il quale prevede che, a valere sullo stanziamento in conto capitale del suddetto Fondo e per un importo non superiore al 10% dello stesso, al fine di sostenere la continuità di funzionamento dei servizi per la prima infanzia, possano essere concessi contributi a parziale rimborso delle spese sostenute per interventi urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria;

Considerato che ai sensi del suddetto comma 3-*ter*, ai fini della concessione dei contributi dal medesimo previsti, le modalità di presentazione delle domande di rimborso e le modalità di determinazione, concessione ed erogazione dei rimborsi sono disciplinate con regolamento regionale;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera *r)*;

Vista la deliberazione n. 422 del 15 marzo 2012 con la quale al Giunta regionale, al fine di dare attuazione ai citati commi 3 e 3 ter dell'art. 15-*bis* della legge regionale 20/2005, ha approvato il «Regolamento di definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi previsti dal Fondo per le spese di investimento di cui all'art. 15-*bis* della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi previsti dal Fondo per le spese di investimento di cui all'art. 15-*bis* della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Udine, 21 marzo 2012

TONDO

Regolamento di definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a valere sul fondo per le spese di investimento di cui all'art. 15-*bis* della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento definisce le procedure per l'utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo per le spese di investimento previsto dall'art. 15-*bis* della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), di seguito denominato Fondo, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei relativi contributi.

2. Il Fondo persegue l'obiettivo di sostenere la realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia e di migliorare e adeguare la rete esistente, nonché di assicurare la continuità di funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia mediante la concessione di contributi in conto capitale, secondo le disposizioni del Capo II per il finanziamento di interventi da realizzare su strutture di servizio, e secondo le disposizioni del Capo III per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria realizzati sulle strutture di servizio esistenti.

Art. 2.

Ripartizione e utilizzo del Fondo

1. Con deliberazione di Giunta regionale adottata entro il 1° marzo di ogni anno e pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sono annualmente definite, sulla base delle disponibilità finanziarie del Fondo:

a) la quota delle risorse destinate alla concessione di contributi per il finanziamento di interventi da realizzare su strutture di servizio per la prima infanzia, secondo le disposizioni del Capo II;

b) la quota delle risorse, non superiore al dieci per cento delle disponibilità del Fondo, destinate alla concessione di contributi a rimborso delle spese già sostenute per interventi urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria realizzati sulle strutture di servizio esistenti, nonché l'eventuale misura massima del contributo regionale.

Art. 3.

Aiuti di Stato

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006, 15 dicembre 2006, della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Al fine del riscontro del rispetto delle condizioni di cui al comma 2, alla domanda di contributo è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il rispetto della regola «de minimis», unitamente all'impegno di comunicare ogni successiva variazione rilevante.

Capo II

FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DA REALIZZARE

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di contributo per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)* i soggetti pubblici, privati e del privato sociale:

a) che siano proprietari di immobili destinati o da destinare a servizi per la prima infanzia o titolari di diritti reali di godimento sugli immobili stessi;

b) che siano titolari di un diritto personale di godimento derivante da contratto di locazione o di comodato avente ad oggetto immobili destinati o da destinare, con l'assenso del proprietario, a servizi per la prima infanzia, purché la durata di tale contratto si estenda per almeno cinque anni a decorrere dalla data prevista per l'ultimazione dell'intervento edilizio.

2. Possono presentare domanda di contributo per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)* i soggetti pubblici, privati e del privato sociale, che gestiscono o intendono gestire servizi per la prima infanzia.

Art. 5.

Interventi finanziabili e intensità del contributo

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi afferenti a strutture destinate o da destinare a servizi per la prima infanzia, riconducibili alle seguenti due categorie:

a) interventi edilizi di costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo di immobili, così come definiti dall'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

b) acquisti di arredi fissi e mobili e di attrezzature, costituenti pertinenza di un immobile, finalizzati all'attivazione o all'ampliamento di servizi per la prima infanzia o alla sostituzione, in strutture di servizio già funzionanti, di arredi e attrezzature non rispondenti ai requisiti previsti in materia di sicurezza.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera *a)* sono ammissibili a contributo solo se afferenti a strutture destinate o da destinare ai servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 3 e 4, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge regionale n. 20/2005.

3. Gli interventi di cui al comma i, lettera *b)* sono ammissibili a contributo solo se afferenti a strutture destinate o da destinare ai servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 3 e 4, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge regionale n. 20/2005,

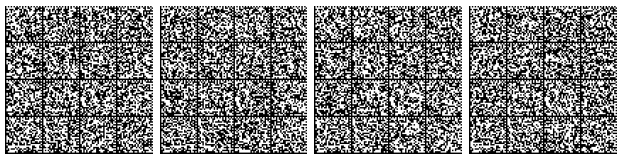

4. Non sono comunque ammessi a finanziamento gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)* della legge regionale n. 19/2009.

5. Con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle risorse disponibili, sono annualmente definite:

a) le tipologie degli interventi finanziabili tra quelle comprese nelle categorie di cui al comma 1, e le risorse da destinare a ciascuna delle categorie suddette;

b) l'intensità della contribuzione regionale, entro il limite massimo dell'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e la corrispondente misura minima del cofinanziamento richiesto, da coprire con fondi propri del beneficiario o con altri contributi.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)* si considerano spese ammissibili a contributo i costi di realizzazione dell'opera, gli oneri per la sicurezza, i costi per allacciamenti a pubblici servizi, nonché i costi per attività tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo. In relazione all'ammissibilità della spesa sostenuta per l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) trovano applicazione gli articoli 56, comma 5, e 59, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

2. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, si considerano spese ammissibili a contributo, oltre al costo degli arredi e attrezzature acquistati, anche l'importo relativo all'I. V.A, se sostenuta e non recuperabile, nonché i costi per il trasporto e il montaggio.

Art. 7.

Procedimento di concessione

1. I contributi di cui al presente Capo sono concessi ed erogati mediante procedura valutativa, sulla base di specifiche graduatorie formate a seguito di bandi emanati con decreto del Direttore centrale competente in materia di politiche per la famiglia e pubblicati sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 8.

Contenuto dei bandi

1. I bandi di cui all'art. 7 recano l'indicazione dei seguenti elementi:

a) i destinatari, compresi tra i soggetti di cui all'art. 4;

b) le tipologie di intervento finanziabili;

c) l'entità della dotazione finanziaria disponibile;

d) la percentuale minima del cofinanziamento richiesto in relazione all'intensità della contribuzione regionale, come determinata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 5 lettera *b)*;

e) il termine e le modalità di presentazione della domanda;

f) l'articolazione e la specificazione dei criteri di valutazione individuati dall'art. 10;

g) le modalità di erogazione del contributo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 12;

h) i termini e le modalità di rendicontazione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 12.

Art. 9.

Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando, e deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante dei soggetti richiedenti o, nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto pubblico, dal soggetto legittimato secondo il rispettivo ordinamento.

2. Le domande sono corredate del preventivo di spesa e della relazione illustrativa, tecnica e progettuale, nonché della ulteriore documentazione specificatamente richiesta dal bando con riferimento alla tipologia di intervento finanziatile.

Art. 10.

Criteri di valutazione e priorità

1. Ai fini della valutazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1 lettera *a)* sono stabiliti i seguenti criteri e il corrispondente peso percentuale:

a) realizzazione di opere di adeguamento consistenti nella messa a norma degli impianti; realizzazione di servizi igienico sanitari, di impianti tecnologici, di opere per il superamento di barriere architettoniche; rinnovo o sostituzione di parti strutturali dell'edificio: 40 per cento;

b) incremento della capacità ricettiva conseguente alla realizzazione dell'intervento: 30 per cento;

c) carenza di servizi della stessa tipologia nel medesimo ambito distrettuale di cui alla legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) ed eventuale presenza di una lista di attesa: 20 per cento;

d) grado di cantierabilità del progetto: io per cento,

2. Ai fini della valutazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)* sono stabiliti i seguenti criteri e il corrispondente peso percentuale:

a) sostituzione di arredi ed attrezzature non più rispondenti a requisiti di sicurezza: 60 per cento;

b) incremento della capacità ricettiva conseguente all'acquisto degli arredi o delle attrezzature: 40 per cento;

3. In caso di parità tra progetti aventi uguale valutazione, ai fini .dell'assegnazione del contributo secondo l'ordine definito ai sensi dell'art. 11, la posizione in graduatoria è stabilita in base alle seguenti priorità:

a) maggiore quota percentuale di cofinanziamento proposta dal beneficiario con fondi propri o altri contributi;

b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 11.

Istruttoria delle domande

1. Il Servizio competente alla gestione del Fondo, di seguito Servizio, effettua l'istruttoria delle domande, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'ammissibilità dell'intervento al contributo, nonché la completezza e la regolarità formale della domanda, e procede, sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, alla valutazione comparativa delle domande risultate ammissibili.

2. A conclusione dell'istruttoria, con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo e pubblicato sul sito istituzionale e sul *Bollettino ufficiale* della Regione, sono approvati:

a) la graduatoria degli interventi ammessi e finanziabili, con il relativo ammontare della spesa ritenuta ammissibile e l'entità del finanziamento regionale assegnato, nonché degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per carenza di risorse;

b) l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione.

3. L'importo del contributo regionale è determinato a copertura dell'intera spesa ammissibile, al netto della quota minima di cofinanziamento indicata dal bando ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *d)* o dell'eventuale maggiore quota di cofinanziamento dichiarata dal soggetto richiedente.

4. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria.

5. La graduatoria rimane in vigore fino all'approvazione della nuova graduatoria e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendono disponibili in tale lasso di tempo.

6. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile, al netto del cofinanziamento di cui al comma 3, il contributo regionale può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale maggiore cofinanziamento, il beneficiario può rideterminare la spesa complessiva dell'intervento a condizione che lo stesso non sia modificato in modo sostanziale; l'intervento si intende modificato in modo non sostanziale quando viene garantita la realizzazione di un suo lotto, autonomamente funzionale e fruibile, ovvero, nel caso di acquisti, quando rimangono inalterate la tipologia dei beni e la finalità originariamente prevista.

7. Fatto salvo il caso previsto dal comma 6, con riferimento agli interventi inseriti nella graduatoria, eventuali variazioni degli elementi progettuali o compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili inizialmente previste, e tali da non comportare modifiche sostanziali dell'intervento finanziato, possono essere autorizzate dal Servizio nei soli casi, eccezionali e documentati, di sopravvenuta impossibilità di realizzare l'intervento in modo conforme a quanto dichiarato nella domanda. Per modifiche sostanziali si intendono quelle variazioni che siano tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'intervento finanziato, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che attengono ad aspetti oggetto di valutazione.

Art. 12.

Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi

1. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, si applicano le disposizioni di cui al Capo XI della legge regionale n. 14/2002.

2. Il provvedimento di concessione per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, è adottato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria approvata; detto termine è sospeso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in pendenza dell'acquisizione della documentazione prevista dalla legge regionale n. 14/2002 per la concessione del finanziamento, ivi compresa la determinazione della spesa ammissibile al contributo, richiesta per i soggetti privati dall'art. 59 della stessa legge regionale n. 14/2002 e rilasciata dal dirigente della struttura tecnica competente, sulla base degli elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento presentati dai privati stessi.

3. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000, con le modalità previste dal bando.

4. Il provvedimento di concessione per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)* è adottato entro so giorni dalla data di approvazione della graduatoria. L'erogazione è disposta in via definitiva e in unica soluzione, dopo la verifica della documentazione presentata a rendiconto.

Art. 13.

Obblighi dei beneficiari e vincoli di destinazione

1. Nel caso di interventi finalizzati all'avvio di nuovi servizi, i beneficiari devono trasmettere, entro la data fissata nel decreto di concessione del contributo, la segnalazione certificata di inizio attività, prevista dall'art. 18 della legge regionale n. 20/2005, attestante l'avvenuta attivazione del servizio.

2. I beneficiari del contributo per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 della legge regionale n. 7/2000, hanno l'obbligo di mantenere la destinazione, a servizio per la prima infanzia, degli immobili oggetto della contribuzione regionale per la durata di cinque anni dalla data di ultimazione dell'intervento edilizio. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari che i beni oggetto di incentivi.

3. I beneficiari del contributo per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)* hanno l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso degli arredi ed attrezzature oggetto della contribuzione regionale a favore dei servizi per la prima infanzia per la durata di cinque anni dalla data di acquisto.

4. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione, i soggetti privati beneficiari del contributo trasmettono annualmente, entro la data fissata nel decreto di concessione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il rispetto del vincolo medesimo.

5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate, ai sensi del Titolo III, Capo II della legge regionale n. 7/2000. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 4 si procede alla verifica del rispetto del vincolo di destinazione mediante ispezioni e controlli ai sensi dell'art. 45, comma 3, della legge regionale n. 7/2000.

Capo III

FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI

Art. 14.

Soggetti beneficiari

1. I soggetti di cui all'art. 4 possono accedere ai contributi previsti dall'art. 15-*bis*, comma 3-*ter* della legge regionale n. 20/2005 a titolo di rimborso delle spese già sostenute per la realizzazione degli interventi definiti all'art. 15.

Art. 15.

Interventi finanziabili

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi di manutenzione straordinaria, così come definiti dall'art. 4, comma 2, lettera *b)*, della legge regionale n. 2009, aventi carattere urgente e indifferibile per comprovate ragioni tecniche, realizzati sulle strutture destinate ai servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 3 e 4, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge regionale n. 20/2005, purché tali servizi fossero attivi al momento della realizzazione degli interventi stessi.

Art. 16.

Spese ammissibili

1. Si considerano ammissibilia rimborso le spese relative all'esecuzione dei lavori, alla fornitura dei materiali e alla progettazione degli interventi, sostenute dal richiedente nei sei mesi antecedenti alla presentazione della domanda.

Art. 17.

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di rimborso possono essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione, sul *Bollettino ufficiale* della Regione, della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 2 fino al 30 settembre del medesimo anno, con riferimento alle spese sostenute nei sei mesi antecedenti alla data di presentazione delle domande stesse. I contributi a rimborso sono concessi, con riferimento alle domande presentate nel corso dell'anno, dopo il 30 settembre del medesimo anno.

2. Le domande di rimborso relative alle spese sostenute dopo il 30 settembre sono presentate a decorrere dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 2 relativa all'anno successivo.

3. Le domande devono essere sottoscritte, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante dei soggetti richiedenti o, nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto pubblico, dal soggetto legittimato secondo il rispettivo ordinamento.

4. Le domande devono essere corredate dei documenti comprovanti la spesa sostenuta, della documentazione richiesta dalle disposizioni di cui al Titolo II, Capo III della legge regionale n. 7/2000, della idonea documentazione attestante la qualificazione dell'intervento quale manutenzione straordinaria, e della motivata dichiarazione di un tecnico abilitato attestante l'indifferibilità e urgenza dell'intervento stesso, nonché di una relazione contenente gli elementi relativi alla ricettività del servizio, necessari ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità di cui all'art. 18.

Art. 18.

Criteri di priorità

1. Qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti a finanziare tutte le domande presentate, sono considerate prioritariamente le domande relative agli interventi che hanno evitato la riduzione della ricettività del servizio o che hanno consentito il ripristino del maggior numero di posti nel servizio. All'interno di ciascuna tipologia vengono in ogni caso considerate prioritariamente le domande che richiedono il contributo regionale di importo inferiore.

Art. 19.

Vincoli di destinazione

1. Ai contributi di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 2, 4 e 5.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 e della legge regionale n. 14/2002.

2. Ai sensi dell'art. 38-*bis* della legge regionale n. 7/2000, per quanto attiene alla normativa di incentivo alle imprese, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 21.

Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione, la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 2 è adottata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, *il Presidente*: TONDO

12R0236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2012, n. **075/Pres.**

Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria 2012).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 075/Pres del 4 aprile 2012)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 30 dicembre 2011, n. 18, recante «legge finanziaria 2012»;

Visto in particolare l'articolo 10, commi 1, 2 e 3, della citata legge 18/2011, il quale autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere le Amministrazioni pubbliche che promuovono progetti che prevedono, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna, prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali;

Visto, altresì, il comma 2 del medesimo articolo, secondo cui con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma a, nonché le modalità di presentazione dei progetti;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro, di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», che nella seduta del 19 marzo 2012 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera *r)*;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 489, con la quale è stato approvato il «Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di Amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria 2012)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di Amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria 2012)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di Amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria 2012).

Art. 1.
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento determina, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria 2012), la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi per il sostegno alle Amministrazioni pubbliche che promuovono progetti che prevedono, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna, prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali, nonché le modalità di presentazione dei progetti.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) Amministrazioni pubbliche: i soggetti di cui all'articolo i, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e gli enti pubblici economici;

b) Attività socialmente utili: tutte le attività che l'Amministrazione pubblica pone in essere al fine di migliorare la qualità di vita, dell'ambiente e degli spazi urbani e del territorio, nonché le attività poste in essere per migliorare la qualità delle prestazioni offerte;

c) Lavoratori utilizzati: i lavoratori percettori di trattamenti previdenziali, residenti nella regione Friuli Venezia Giulia, che rientrano in una delle seguenti categorie:

1) i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni speciale sospesi a zero ore e titolari del relativo trattamento;

2) i lavoratori posti in mobilità e titolari del relativo trattamento;

3) i lavoratori titolari di altro trattamento speciali di disoccupazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).

Art. 3.
Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo le Amministrazioni pubbliche, aventi sede o uffici periferici nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, che, nel rispetto del principio della pari opportunità tra uomo e donna, promuovono progetti che prevedono l'utilizzo di lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

Art. 4.
Lavoratori utilizzati

1. Nelle attività socialmente utili possono essere utilizzati lavoratori percettori di trattamenti previdenziali così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia.

2. I lavoratori da assegnare ad ogni singolo progetto vengono individuati tra quelli residenti nel comune o nell'area territoriale di competenza del Centro per l'impiego dove si svolgono le prestazioni e, in subordine, tra quelli residenti nei comuni del territorio regionale diversi da quello in cui si svolgono le attività previste dal progetto.

3. L'utilizzazione in attività socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra lavoratore e Amministrazione pubblica e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di mobilità.

4. I lavoratori utilizzati vengono impiegati per un orario settimanale non inferiore a venti ore e non superiore a trentasei e comunque per non più di otto ore giornaliere.

5. Le ore di utilizzo in attività socialmente utili fino al raggiungimento delle venti ore settimanali sono coperte esclusivamente dal trattamento straordinario di integrazione salariale, dal trattamento di mobilità e da altro trattamento speciale di disoccupazione comunque spettante.

6. Le ore di utilizzo dei lavoratori nelle attività socialmente utili eccedenti le venti e fino ad un massimo di trentasei ore, sono retribuite da un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso l'Amministrazione pubblica.

7. L'utilizzo dei lavoratori nelle attività socialmente utili non può comunque superare il periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, di trattamento di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione percepito dal lavoratore medesimo.

Art. 5.
Progetti di attività socialmente utili

1. Ciascun progetto di attività socialmente utile contiene le seguenti indicazioni:

a) titolo del progetto;

b) finalità da perseguire;

c) descrizione delle attività da realizzare;

d) luogo di svolgimento delle attività;

e) numero di posti di lavoro necessari ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla lettera *c)*;

f) durata prevista di ciascun posto di lavoro di cui alla lettera *e)* espressa in settimane;

g) numero di ore di impegno settimanale previsto per ciascun posto di lavoro di cui alla lettera *e)*;

h) categoria di inquadramento e retribuzione oraria, al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali;

i) costo orario complessivo del progetto;

l) la previsione della copertura assicurativa INAIL e della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

2. La durata delle attività di ciascun posto di lavoro non può essere superiore a cinquantadue settimane.

3. Il progetto si intende concluso quando l'ultimo posto di lavoro del progetto finisce il periodo di attività prevista.

Art. 6.
Ammontare del contributo

1. La Regione Friuli Venezia Giulia contribuisce al finanziamento dei progetti di attività socialmente utili di cui all'articolo 5 assegnando un contributo pari all'so per cento dell'importo relativo alla retribuzione oraria di cui all'articolo 4, comma 6.

2. Sono finanziabili progetti presentati dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1 lettera *a)* che prevedono posti di lavoro individuati nel numero massimo di:

a) 35 posti di lavoro ciascuna per le Amministrazioni provinciali ed i Comuni capoluogo di provincia;

b) 20 posti di lavoro ciascuna per le Amministrazioni Comunali;

c) 5 posti di lavoro ciascuna per le altre Amministrazioni pubbliche.

3. Nel caso di soggetti beneficiari che presentano progetti di attività socialmente utili da realizzarsi a favore di altre Amministrazioni pubbliche, il numero massimo di posti di lavoro viene incrementato di 10 unità.

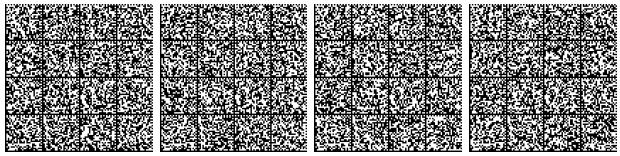

Art. 7.
Modalità procedimentali

1. Con decreto del Direttore centrale della Direzione competente in materia di lavoro, pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale della Regione, sono definite:

a) la data a partire dalla quale è possibile presentare la domanda di contributo e la data finale;

b) l'ammontare delle risorse disponibili suddivise tra i quattro territori provinciali in base al numero di soggetti iscritti in lista di mobilità in ciascuna Provincia alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo;

c) la modulistica;

d) il termine entro cui devono essere coperti i posti di lavoro;

e) il termine entro cui devono concludersi le attività di ciascun posto di lavoro;

f) l'indicazione degli strumenti informatici messi a disposizione dall'Amministrazione regionale da utilizzare ai fini della rendicontazione.

Art. 8.
Presentazione della domanda di contributo

1. Le domande di contributo, in regola con l'imposta di bollo, ove necessaria, ed i relativi progetti sono presentati, a pena di esclusione, sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it , sottoscritti digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e inviati tramite PEC (posta elettronica certificata), all'indirizzo disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, nella sezione posta certificata.

Art. 9.
Concessione ed erogazione del contributo

1. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regiOnale 7/2000 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

2. Conclusa l'istruttoria il Servizio competente in materia di lavoro provvede alla concessione del contributo ed alla contestuale erogazione del 70 per cento del contributo concesso.

3. L'Amministrazione pubblica comunica la copertura dei posti di lavoro previsti dal progetto entro 30 giorni.

4. La mancata copertura di uno o più posti di lavoro previsti nel progetto entro il termine di cui all'articolo 7, comma i, lettera *d)*, comporta la revoca anche parziale del contributo concesso e la restituzione della quota di contributo già erogata.

Art. 10.
Rendicontazione

1. I soggetti beneficiari provvedono alla rendicontazione del contributo ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 ed utilizzando gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Amministrazione regionale e con le modalità previste dal decreto del Direttore centrale di cui all'articolo 7.

2. Nel decreto di concessione del contributo è indicato il termine di rendicontazione intermedia del contributo.

3. Entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, i soggetti beneficiari presentano la rendicontazione finale.

Art. 11.
Erogazione del saldo del contributo

1. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, l'Amministrazione pubblica presenta al Servizio competente in materia di lavoro:

a) un prospetto contente le spese effettivamente sostenute;

b) un rapporto finale di esecuzione del progetto.

2. Il Servizio competente in materia di lavoro eroga il saldo del contributo nei limiti del contributo concesso.

Art. 12.
Abrogazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della regione 20 ottobre 2010, n. 230/Pres. «Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di Amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 24, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)».

Art. 13.
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 12 continuano a trovare applicazione con riferimento a procedimenti in corso relativi alle domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del presene regolamento.

Art. 14.
Monitoraggio

1. Il monitoraggio sull'andamento dei progetti di lavori socialmente utili è svolto dall'Agenzia regionale del lavoro.

Art. 15.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, i*l Presidente*: TONDO

12R0237

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2012, n. **076/Pres.**

Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 235.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 4 aprile 2012)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici»;

Visto in particolare l'articolo 21 della legge regionale 11/2009, come modificato dall'articolo 11, comma 31, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, recante «Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2001 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007», in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o unità locali nel territorio regionale che, a decorrere dall'1° gennaio 2009, stipulino contratti di solidarietà difensivi conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire all'integrazione

della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati dalla conseguente riduzione di orario;

Visto il Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con proprio decreto 14 agosto 2009, n. 0235/ Pres. (di seguito Regolamento), come modificato con propri decreti 5 ottobre 2010, n. 0214/Pres., e s agosto 2011, n. 0191/Pres., con il quale è stata data attuazione al sopra citato articolo 21 della legge regionale 11/2009;

Considerato che il contributo previsto dal Regolamento è erogato per una quota a titolo di sostegno all'impresa e per l'altra quota a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori;

Considerato che con riferimento ad entrambe le sopra citate quote la domanda di contributo è presentata unitariamente dall'impresa;

Considerato che, nell'esperienza applicativa del Regolamento, sono stati segnalati numerosi casi in cui la quota di contributo erogata a titolo di aiuto all'impresa è stata da quest'ultima devoluta ai lavoratori;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere la possibilità di richiedere, in sede di domanda di contributo, che anche la quota potenzialmente spettante a titolo di aiuto all'impresa venga concessa a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori, fermo restando l'importo massimo previsto per la quota medesima;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro, che nella seduta del 19 marzo 2012 ha esaminato lo Schema di regolamento di modifica all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma i, lettera *r)*;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 490, con la quale è stato approvato il Regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. li (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 235»;

Decreta:

1. È emanato il Regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. il (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 235», nel testo allegato al presente prowedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 235

Art. 1.

Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidende della Regione 235/2009

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 235 (Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. il (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Con dichiarazione espressa e irrevocabile contenuta nella domanda di contributo le imprese possono richiedere che anche le quote di cui ai commi 2, lettera *a)*, e 3, lettera *a)*, vengano concesse a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori, fermo restando l'importo massimo di 100,000 euro previsto per le quote medesime.

5-*ter*. Nell'ipotesi di cui al comma 5-*bis*, anche alle quote di cui ai commi 2, lettera *a)*, e 3, lettera *a)*, trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5.»,

Art. 2.

Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 235/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 235/2009 le parole «Le quote di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, e comma 3, lettera *a)*,» sono sostituite dalle seguenti: "Qualora il soggetto richiedente non si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 4, comma 5-*bis*, le quote di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, e comma 3, lettera *a)*,»,

Art. 3.

Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 235/2009

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 235/2009 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole «Su richiesta dell'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-*bis*, su richiesta»;

b) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Per le quote di cui all'articolo 4, commi 2, lettera *a)* e 3, lettera *a)*:

a) qualora il soggetto richiedente si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 4, comma 5-*bis*, trovano applicazione i commi 4, 5 e 6;

b) qualora il soggetto richiedente non si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 4, comma 5-*bis*, il Servizio procede, alla conclusione dei periodi di cui all'articolo 4, comma 1, all'erogazione del contributo in misura proporzionale al numero complessivo di ore di riduzione di orario effettivamente utilizzate nel periodo.».

Art. 4.

Modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 235/2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 235/2009 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Qualora il soggetto richiedente si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 4, comma 5 bis, anche con riferimento alle quote di cui all'articolo 4, commi 2, lettera *a)* e 3, lettera *a)*, trova applicazione il comma 1.».

Art. 5.

Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 235/2009

1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 235/2009 è sostituito dal seguente:

«3. La mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma entro il termine perentorio fissato ai sensi del comma 1, comporta:

a) qualora il soggetto richiedente si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 4, comma 5-*bis*, la revoca delle quote di contributo già erogate all'impresa e che risultino non essere state versate ai lavoratori.

b) qualora il soggetto richiedente non si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 4, comma 5-*bis*, la revoca del contributo per le quote di cui all'articolo 4, commi 2, lettera *a)* e 3, lettera *a)*, nonché per le quote di cui all'articolo 4, commi 2, lettera *b)* e 3, lettera *b)*, già erogate nell'impresa e che risultino non essere state versate ai lavoratori.».

Art. 6.

Disposizione transitoria

Le modifiche introdotte dal presente regolamento al decreto del presidente della Regione 235/2009 trovano applicazione esclusivamente ai procedimenti instaurati a seguito delle domande di contributo presentate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il Presidente*: TONDO

12R0238

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. **1.**

Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Emilia Romagna parte I n. 55 del 30 marzo 2012)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

OGGETTO, PRINCIPI E FINALITÀ

ART. 1.
Principi

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione Europea nonché dello Statuto regionale, riconoscendo che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica, si dota degli adeguati strumenti di trasparenza per la comunicazione della propria attività.

Art. 2.
Obiettivi

1. Al fine di agevolare il diritto di accesso e di informazione dei consiglieri e dei cittadini, come presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza e di buona amministrazione, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si dotano di disposizioni sulla trasparenza e sull'informazione attraverso la creazione dell'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPSRENZA E INFORMAZIONE SULL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E SULLA GIUNTA REGIONALE

ART. 3.
Anagrafe degli eletti e dei nominati

1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono disponibili, sui propri siti internet, le informazioni relative alla creazione di un'anagrafe degli eletti e dei nominati. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 5, per ciascun eletto all'Assemblea legislativa, per il Presidente della Regione e ogni componente della Giunta, oltre a quanto espressamente previsto dalla legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), sono pubblicati:

a) nome e cognome, luogo e data di nascita;

b) titolo di studio;

c) professione esercitata;

d) codice fiscale e incarichi elettivi ricoperti nel tempo;

e) carica istituzionale ricoperta in Assemblea legislativa, in Giunta e in Consulte, Comitati, Enti su nomina dell'Assemblea legislativa;

f) lista o gruppo di appartenenza o di collegamento e sintesi in forma riclassificata del bilancio delle spese sostenute dallo stesso;

g) emolumenti, rimborsi e gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione;

h) dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, così come espressamente previste dalla legge n. 441 del 1982, nonché dei conviventi more uxorio se gli stessi vi consentono;

i) dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità ricevuto o erogato per un valore di oltre mille curo annui;

j) atti presentati e sottoscritti con relativi *iter*, dalla presentazione fino alla loro conclusione, in particolare progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni;

k) quadro delle presenze ai lavori della Giunta, dell'Assemblea legislativa, delle Commissioni di appartenenza e voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico o di voto difforme da quello del Gruppo, o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati.

2. I dati elencati al comma 1 sono forniti dagli uffici della Regione o dai diretti interessati su apposito modulo predisposto dalla Regione Emilia-Romagna con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Attività dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale

1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono disponibili sui propri siti internet, nelle modalità indicate dall'articolo 5, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le seguenti informazioni relative alla propria attività:

a) l'elenco delle proprietà immobiliari della Regione e la loro destinazione d'uso;

b) un elenco in merito all'intera attività degli incarichi esterni, dove per ogni incarico devono risultare in maniera omogenea le seguenti voci:

1) ufficio proponente;

2) soggetto assegnatario;

3) tipologia dell'incarico;

4) ammontare dei compensi riconosciuti;

5) data di conferimento e di scadenza dello stesso, se trattasi di nuovo incarico, viceversa data di rinnovo se l'assegnatario ha già usufruito precedentemente di un incarico nella stessa istituzione regionale, comprensivo delle attribuzioni attualmente in essere o assegnate;

6) esistenza di eventuali rapporti plurimi con le società controllate o partecipate dalla Regione e relativi importi, attraverso una dichiarazione dei soggetti di cui al punto 2;

c) per ogni società o ente o organismo comunque denominato partecipato dalla Regione, la ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i nominativi dei consiglieri di amministrazione e i relativi emolumenti;

d) la pubblicità dei lavori assembleari, con relativa pubblicizzazione delle sedute e degli argomenti in discussione in Commissione e in Assemblea, attraverso la pubblicazione degli ordini del giorno delle stesse, dei relativi verbali, delle registrazioni audio con archiviazione fruibile e indicizzazione degli interventi per singolo consigliere e per argomento trattato e, comunque, secondo specifiche modalità previste dal Regolamento interno dell'Assemblea.

Art. 5.

Modalità di informazione e comunicazione sui portali dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale

1. Al fine di favorire una pratica e veloce consultazione ed elaborazione dei dati di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale istituiscono apposite sezioni dei rispettivi portali nelle quali inserirli.

2. Tutti i dati resi pubblici sui portali devono essere raccolti alla fonte, con il massimo livello possibile di dettaglio, non in forme aggregate o modificate. La loro pubblicazione deve essere tempestiva e se ne deve garantire la consultazione al più ampio numero di utenti per la più ampia varietà di scopi.

3. Criteri, modalità e competenze per la raccolta, la pubblicazione e la diffusione dei dati di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono definiti con apposito atto adottato d'intesa tra l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e la Giunta regionale. Tale atto deve prevedere l'apposita licenza per l'utilizzo dei dati e la predisposizione di formati standard e aperti al fine di consentire la massima fruibilità dei dati stessi.

Art. 6.

Tutela dei dati personali

1. Il primo conferimento di documenti sul sito internet è effettuato previo contatto con gli uffici del Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per assicurare il rispetto della disciplina applicabile.

Art. 7.

Estensioni delle disposizioni

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)* e comma 2 della presente legge si applicano altresì a Presidenti, Vicepresidenti, Consiglieri, Amministratori delegati e Direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, di nomina o designazione del Presidente della Giunta, della Giunta o dell'Assemblea legislativa.

Art. 8.

Sanzioni

1 Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dall'articolo 3 della presente legge il Presidente della Giunta, se l'inadempiente è un membro della Giunta, o il Presidente dell'Assemblea legislativa, se l'inadempiente è un consigliere regionale, lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Senza pregiudizio di sanzioni eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Giunta o il Presidente dell'Assemblea ne dà notizia all'Assemblea.

2. Dell'inosservanza della diffida si fa menzione nell'anagrafe degli eletti e dei nominati di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 marzo 2012

ERRANI

(Omissis).

12R0240

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2012-GUG-017) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

45-410700120428

€ 1,00